

3. Undici studiosi di storia romana e di diritto romano si sono uniti, sotto la direzione di Mario Talamanca, per scrivere un libro di *Lineamenti di storia del diritto romano* (Milano, Giuffrè, 1979, p. VII-799): M. Amelotti, R. Bonini, M. Brutti, L. Capogrossi, F. Cassola, G. Cervenca, L. Labruna, A. Masi, M. Mazza, B. Santalucia, M. Talamanca. Ottima iniziativa, come è giusto dire di tutte le opere collettive, se non fosse per il modo un po' singolare in cui è stata realizzata. Dei cinque capitoli in cui questa storia è divisa, solo il quarto, relativo al dominato (p. 603-714), è dovuto ad un solo e specifico autore, G. Cervenca. Il resto (età monarchica, repubblica, principato, età giustiniana e bizantina) è costituito da tessere fornite dagli altri dieci autori, ma forse senza una chiara intesa sulla periodizzazione, senza una sufficiente visione collettiva dell'insieme e, direi anche, senza un pari impegno di tutti nel livello dell'esposizione. Il che, ovviamente, qui si rileva in vista delle molte successive edizioni che il libro augurabilmente avrà nei prossimi anni. [A. G.]

4. Va segnalato come avvenimento di grande rilievo la pubblicazione del terzo ed ultimo volume del monumentale e accuratissimo commentario a Polibio di F. W. Walbank (W. M. W., *A Historical Commentary on Polybius*, Vol. III: l. 19-40 [Oxford, University Press, 1979] p. XXI-834). Il commento, che fa seguito al volume del 1957 (1970²: l. 1-6) ed a quello del 1967 (l. 7-18: oggi disponibile solo in microfilm), è opportunamente corredato da una nutrita lista (pp. 757 ss., 777 ss.) di 'addenda' e 'corrigena' relativi a quei due volumi. [G. G.]

5. J. Gilissen, professore all'università di Bruxelles e segretario generale della 'Société Jean Bodin pour l'histoire comparative du droit', ha pubblicato un'accuratissima *Introduction historique au droit* (Bruxelles, Bruylant, 1979, p. 754), che è frutto evidente, oltre che dichiarato, di lunga e paziente fatica. Lo scopo ultimo dell'opera è di introdurre il lettore allo studio storico del diritto privato belga, ed è perciò che la seconda parte di essa espone le fonti del diritto in Europa occidentale dal tredicesimo al ventesimo secolo, con particolare riguardo a Belgio e Francia (p. 217-480), e la terza ed ultima parte si concentra in una storia del diritto privato belga sistematicamente ordinato. Ma l'interesse maggiore per gli studiosi non specificamente interessati all'ordinamento giuridico belga è dato dalla prima parte, in cui si traccia un profilo di storia universale del diritto, tentandosi di lusingare sul piano cronologico e su quello geografico (cfr. le tavole a p. 21 e 23) i principali nuclei di civiltà giuridica emersi nella storia del mondo e le influenze e interferenze verificatesi nei loro rapporti reciproci. Nel che l'opera si accosta alla buona sintesi di M. G. Losano, *I grandi sistemi giuridici, Introduzione ai diritti europei ed extraeuropei* (Torino, Einaudi, 1978). [A. G.]

6. Due brevi, limpidi saggi sul perché della storia e del diritto. Nel primo (ACCAME S., *Perché la storia* [Brescia, Ed. La Scuola, 1979] p. 168) chi scrive è uno studioso di storia greca e romana del valore di S. Accame, che, opportunamente basandosi sulle proprie esperienze di ricerca, risolve la storiografia 'scientifica' nell'analisi critica, severamente controllata sul piano filologico, delle testimonianze del passato: analisi che fa l'uomo più maturo e lo aiuta a capirsi nel presente della

società in cui vive. Nel secondo studio (COTTA S., *Perché il diritto* [Brescia, Ed La Scuola, 1979] p. 120) chi si esprime è un filosofo dell'acutezza di S. Cotta, cui riesce di chiarire che il diritto non si risolve in tutto né nell'utilitarismo, né nella morale, né nella politica, ma esprime in vari modi l'esigenza degli uomini di sentirsi integrati in un organismo sociale. I due scritti si inseriscono in una 'collana sui fondamenti della cultura' relativa, sino a questo momento, anche alla matematica, alla geografia, alla filosofia, alla psicologia, alla musica. [A. G.].

7. Andreas Wacke, studioso di molteplici interessi e di duttile dottrina, ha dedicato un articolo ad alcuni aspetti della rilevanza giuridica dello sport e Roma. Dato che la rivista da cui il saggio è stato pubblicato non è facilmente accessibile ai romanisti, ritengo utile dare di quel saggio qualche cenno più dettagliato (W. A., *Unfälle bei Sport und Spiel nach römischen und geltenden Recht*, in *Stadion. Ztsch. für Gesch. des Sports und der Körperkultur* 3 [1978-79] 4 ss.). Con vigile cura per gli opportuni riferimenti al diritto tedesco vigente, l'a. si occupa prima dei casi di cui in Ulp. D. 9.2.9.4 e Ulp. D. 9.2.11 pr. (danni procurati dai giocatori ad un terzo), poi delle fattispecie di Alf. D. 9.2.52.4 e di Paul. D. 9.2.45.3 (danni alle persone dei giocatori), per passare infine all'esame di Ulp. D. 9.2.7.4 (*Si in colluctatione vel in pancratio ...*), di Gai 3. 146 (*Si gladiatores ea lege tibi tradiderim ...*) e di Ulp. Coll. 1.11.1-3 (l'episodio di Claudio Lupo morto « *dum sago iactatur* »). [A. G.].

8. G. Franciosi ha pubblicato un corso di lezioni, costituente il vol. II (il primo fascicolo del vol. II) di *Clan gentilizio e strutture monogamiche* (Napoli, Jovene, 1980, p. 134). Tre i capitoli: l'onomastica gentilizia romana e il problema del totemismo (p. 7 ss.); i sepolcri gentilizi (p. 49 ss.); dalla « gens » alla « familia proprio iure » (p. 99 ss.). [B. B.].

9. Davvero eccellente l'accuratissima indagine dedicata da Patrick Marchetti alla *Histoire économique et monétaire de la deuxième guerre punique* (Mem. Ac. Royale de Belgique, Bruxelles, s. d. [1976] p. 547 + 25 fotografie). Le bucce della travagliata guerra sono riviste anno per anno, dando luogo ad accertamenti e ad ipotesi, anche di carattere giuridico, estremamente interessanti. Basti rinviare, solo a titolo di esempio, alle pagine (167 ss., spec. 198 ss.) relative alla controversa questione degli equestri, del loro soldo, del loro censo e delle loro categorie. [G. G.].

10. - Un libro delizioso, e nel contempo estremamente ben informato e preciso, ha dedicato Sophie Lunais alla luna nelle fonti latine (*Etudes préliminaires aux religions orientales dans l'Empire romain* publ. par M. J. VERMASEREN, t. 72: *Recherches sur la lune 1: LUNAIS S., Les auteurs latins de la fin des Guerres Punique à la fin du règne des Antonins* [Leiden, E. J. Brill, 1979] p. XVIII-414). L'autrice, che è da elogiare anche per le felici versioni dei testi originali e per la ricchezza delle citazioni decorative poste in epigrafe dei capitoli e dei paragrafi, divide l'opera in quattro parti rispettivamente dedicate (ciascuna con più capitoli) al tema astronomico, al tema religioso (cioè alla luna divinizzata), al tema astrologico (« la lune et la magie ») e al tema letterario (storico, poetico, filosofico). Seguono una conclusione (p. 319 ss.) e un'appendice sul vocabolario lunare (p. 321-343), più indici delle fonti e trascrizioni dei testi principali. È chiaro che l'autrice, a parte l'interesse filologico, ha nei con-

fronti della luna una vera e propria amicizia, che del resto manifesta esplicitamente nella dedica (« a mon amie la Lune / a mes amis le morts / qui l'habitent »), ed io che scrivo non posso che ammirarla, pur essendo attratto spiritualmente verso la luna da umori meno elevati, voglio dire non più che di stampo cyranesco e rostandiano. E mi permetterà, perdonandomi, la dotta autrice se mi fermerò un attimo sul valore di « *lunaticus* » da lei studiato a p. 72 nt. 90, 78, 322. L'essere lunatico, « posseduto dalla luna », ha avuto in Roma anche rilevanza giuridica, quanto meno in materia di schiavi e di animali e in relazione alla loro vendita. Paolo, 1 *ad ed. aed. cur.*, in D. 21.1.43, assicura che, nello spirito dell'editto edilizio, deve operarsi la redibizione, e ciò anche quando il compratore abbia agito con l'*actio aestimatoria*, se il *mancipium* venduto « *adeo nullius sit pretii, ut ne expediat quidem tale mancipium domini habere* »: il che il giurista esemplifica dicendo « *veluti (mancipium) si furiosum aut lunaticum sit* ». Contrariamente ad altri, io non riterrei spurio il passo o interpolato lo « *aut lunaticum* » (cfr. G. IMPALLOMENI, *L'editto degli edili curuli* [1955] 204 s.): non solo al *furiosus*, ma anche e sopra tutto al *lunaticus* si adatta il marchio, richiesto dagli edili curuli per la impugnabilità della vendita, del *vitium corporale*, del difetto fisico (cfr. Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.* D. 21.1.1.9: *interdum tamen, inquit [Vivianus], vitium corporale usque ad animum pervenire et eum vitare; veluti contingeret πνευματικόν, quia id ei ex febris acciderit*). Se mai, chiarirei che la situazione del *mancipium* (schiavo o animale che fosse) era diversa da quella dell'uomo libero: mentre costui era sottoposto a *cura* solo se in quanto *furiosus* (cioè stabilmente malato di mente), e non anche se ed in quanto lunatico (epilettico, soggetto a crisi isteriche, e via dicendo), il *mancipium* era inutilizzabile totalmente dal suo padrone sia nell'ipotesi che fosse pazzo, sia anche nell'ipotesi che fosse lunatico. [A. G.].

11. Un problema che costantemente si ripropone ai docenti delle discipline romanistiche (ma non soltanto ad essi) è quello del come impegnarsi con successo in un insegnamento delle materie storico-giuridiche che voglia essere il più possibile documentato, ossia accompagnato da un approccio non vago e marginale con le fonti antiche, in presenza di numerosi studenti purtroppo sprovvisti delle necessarie conoscenze filologiche di base. Questione certamente complessa, che richiama ai molti nodi non ancora risolti dalla moderna università di massa; e, ancora di più, alle pesanti difficoltà che in generale la scolarizzazione di massa ha lasciato in eredità agli insegnanti delle scuole medie e liceali, quelle cioè dove il discente dovrebbe acquisire le suddette nozioni basilari di latino e, magari, di greco. Lo studente che i docenti universitari romanisti si augurano di incontrare è un giovane che possibilmente sappia non solo capire il latino, ma anche usarlo: per potere penetrare con i propri mezzi, in prima persona, nella fonte antica e nei suoi contenuti linguistici, letterari, storici. Ed è purtroppo una realtà il fatto che le caratteristiche di un simile studente ideale non corrispondano a quelle della maggioranza dei giovani maturatisi nei nostri licei. Spunti utili per una riflessione su questo argomento potranno probabilmente scaturire dall'esame di una recente iniziativa editoriale tedesca (« *Ratio* », C. C. Buchners Verlag, Bamberg, 1979-1980) volta, appunto, a permettere una reale comprensione dei testi latini da parte degli studenti liceali. L'iniziativa consiste nella pubblicazione di una

serie di fascicoli dedicati a diverse opere della letteratura latina. Per ogni opera sono stampati tre volumetti. Il primo comprende un'antologia di brani scelti, con corredo di note critiche e, in appendice, di alcuni 'Begleittexten' integrativi (per esempio, gli *Annales* tacitiani sono accompagnati da alcune pagine dell'*Agricola*, delle *Historiae*, di componimenti poetici oraziani, delle Egloghe di Virgilio, del *Monumentum Ancyranum*, dell'*Historia Romana* di Velleio Patercolo e della *Vita Domitiani* di Svetonio). Il secondo fascicolo, chiamato 'Schülerkommentar', aiuta lo studente ad avvicinarsi in modo vivo e critico ai testi contenuti nel primo volume. Per raggiungere questo scopo sono fornite nozioni introduttive (per restare all'esempio precedente, cenni sulla vita e le opere di Tacito, e in particolare sugli *Annales*), commenti ragionati dei vari passi, riferimenti bibliografici (utili non solo agli studenti, ma anche agli studiosi e ai ricercatori più maturi). Vengono poi proposti una serie di esercizi di ricerca, del tipo: «Das erste Annalenkapitel hat zwei Themen (§ 1 und 2-3). Benennen Sie sie! Inwiefern sind sie aufeinander bezogen?»; «Wie sieht Tacitus den Ablauf der römischen Geschichte?»; «Kurzreferat: M. Agrippa, die rechte Hand des Augustus». Il terzo volumetto, denominato 'Lehrerheft', è una guida per il docente, al quale vengono punto per punto indicati, con una precisione che ci sembra a volte sconfinare in una certa teutonica pedanteria, i vari 'Lernziele', 'Lerninhalte', 'Unterrichtsverfahren' e 'Lernzielkontrollen' da applicare, seguire, tenere presenti. Stimolanti alcuni grandi temi di studio suggeriti; come, per esempio, quello 'Der Einzelne und der Staat', che si propone di fare indagare dai giovani, attraverso la lettura di una pluralità di fonti (da Cicerone a Seneca, da Livio a Cesare, ad Agostino) le movimentate vicende del 'Konflikt zwischen individueller Freiheit und Anspruch des Staates' nell'antica Roma. [F. LUCREZI].

12. Traduzione e commento di grande accuratezza e, sopra tutto, di salda informazione giuridica ha finalmente ricevuto, ad opera di Filippo Cancelli, il *de re publica* di Cicerone (M. TULLIO CICERONE, *Lo Stato*, a cura di F. CANCELLI, vol. 19 delle *Opere* di Cicerone pubblicate dal Centro di Studi Ciceroniani [Milano, Mondadori, 1979] p. 502). In più di 150 pagine di Introduzione, il curatore spiega con competenza e chiarezza tutto ciò che va spiegato, anche e sopra tutto dal punto di vista del diritto, ai fini di una completa comprensione dell'opera. Di questa la traduzione è stata eseguita sul testo, riprodotto pagina per pagina a fronte di essa, di K. Ziegler. [A. G.].

13. Lo studio parallelo dell'*Antigone* di Sofocle e delle *Supplici* di Euripide porta G. Cerri a spiegare in modo persuasivo la ragione per cui nella prima opera la più alta espressione del diritto è vista nelle leggi non scritte, mentre nella seconda essa è proclamata nelle leggi scritte. Le due tragedie esprimono i contrasti ideologici della società in cui furono scritte e rappresentate (CERRI G., *Legislazione orale e tragedia greca*, n. 13 della collana «Forme materiali e ideologie del mondo antico» [Napoli, Liguori, 1979] p. 112). Da un lato vi è l'esaltazione del corpo di tradizioni di cui sono gelose custodi le grandi famiglie aristocratiche, dall'altro vi è la polemica contrapposizione al monopolio nobiliare del 'diritto' delle regole democraticamente fissate dal popolo tutto e poste al riparo da ogni possibile abuso mediante la docu-

mentazione scritta. Un'antitesi che, come è ben noto, si è prodotta (e riprodotta) anche nella storia di Roma, sebbene in modi generalmente meno aspri o, per meglio dire, meno artisticamente drammatizzati. [A. G.].

14. *La Savoie antique, Recueil de documents* (Grenoble, Impr. Allier, 1977, p. 178). L'opera, curata con molta diligenza di J. PRIEUR, va dalla protostoria all'età cristiana e contiene utili indicazioni, riproduzioni e tradizioni in ordine a luoghi e popolazioni che hanno giocato a più riprese un ruolo importante nella storia di Roma. [A. R.].

15. Un attento ed acuto confronto è stato fatto fra la *tabula Claudiana* di Lione (cd. *Oratio Claudii Caesaris de iure honorum Gallis dando: CIL. 13. 1668 = ILS. 212 = FIRA. 1. 281*) e la corrispondente narrazione, riferita al 48 d. C., di Tac. *ann.* 11.23-25. È ben noto che non si tratta del primo esame parallelo dei due testi, ma A. De Vivo, se non mi inganno, vi ha portato una particolare sensibilità per il problema storico-giuridico, il quale non si limita al punto della concessione del *ius honorum* (DE VIVO A., *Tacito e Claudio, Storia e codificazione letteraria*, n. 7 di « Forme materiali e ideologie nel mondo antico » [Napoli, Liguori, 1980] p. 125). Il libro è tutto da leggere, anche per l'inconsueto incontro della brevità con la chiarezza della trattazione. [A. G.].

16. Due libri molto interessanti e, per quel che è dato giudicare dai primi riscontri, altrettanto precisi sulle denominazioni dei principi romani saranno di grande utilità per le future ricerche romanistiche. Dora Alba MUSCA, *Le denominazioni del principe nei documenti epigrafici romani* (Bari, Adriatica ed., 1979, p. 220 in tre fascicoli) registra i titoli da Augusto a Giustiniano, tralasciando i *cognomina devictarum gentium* (come *Germanicus, Dacicus* ecc.) e le titolature generiche (*pius, felix, noster* ecc.) o encomiastiche (*magnus, optimus, fortissimus* ecc.). Gerhard RÖSCH, « *Onoma Basileias* », *Studien zum offiziellen Gebrauch der Kaisertitel in spätantiker und frühbyzantinischer Zeit* (Wien, Oesterr. Ak. Wiss., 1978) non tralascia le indicazioni omesse dalla Musca, ma si basa su un'analisi epigrafica più ristretta e si riferisce solo al Basso Impero. [B. B.].

17. Uno studio completo, anche per ciò che concerne i riflessi letterari, è stato dedicato da J. SEIBERT agli esuli della storia greca, parecchi dei quali hanno interferito nella storia romana (S. J., *Die politischen Flüchtlinge und Verbannten in der griechischen Geschichte* [Darmstadt, Wissensch. Buchgesellschaft, 1979] p. XII-653, in due tomi). [G. G.].

18. L'iniziativa è già stata segnalata a tempo debito dalla nostra rivista. Fa piacere, peraltro, poterne registrare oggi, avendo finalmente tutti i volumi sotto occhio, il completamento: il quale a sua volta si appoggia su un'esecuzione che ci pare assai pregevole. Il riferimento è all'opera *El Digesto de Justiniano, version castellana* per A. D'ORS, F. HERNANDEZ-TEJERO, P. FUENTESECA, M. GARCIA-GARRIDO, J. BURILLO (Pamplona, Editorial Aranzadi, 1968-1972-1975) 1: *Constituciones preliminares y libros 1-19*, p. 736; 2: *Libros 20-36*, p. 740; 3: *Libros 37-50*, p. 883. Naturalmente, la traduzione non potrà non sollevare, qua e là, dubbi e contestazioni, ma si tratterà sempre di dubbi e contestazioni connessi alle ambiguità dei testi da tradurre:

ambiguità che hanno posto i valenti romanisti spagnoli di fronte alla necessità di operare scelte ad occhi bene aperti. Se un'iziativa del genere fosse imitata, e portata a termine con pari alacrità ed acume, anche in altri paesi europei ed extraeuropei, e particolarmente in Italia, la diffusione dello studio del diritto romano se ne avvantaggerebbe. Anzi, diciamolo con franchezza, ne trarrebbe vantaggio la lotta che ormai si è costretti a compiere quasi quotidianamente nelle università contro il disinteresse degli studenti (e di molti professori non romanisti) nei riguardi di materie delle quali, stoltamente, non afferrano l'importanza anche pratica. [A. G.].

19. È stata ripubblicata in edizione fototipica un'opera divenuta in pochi anni rarissima: A. ALFÖLDI, *Der frühromische Reiteradel und seine Ehrenabzeichnung* (1952, ried. in « *Studia historica* » n. 125, Roma, L'Erma di Bretschneider, 1978, p. IV-128). La riedizione è arricchita da una breve e vivace prefazione di aggiornamento. [B. B.].

20. Seneca il vecchio, le cui opere retoriche costituiscono tuttora oggetto di contrastanti interessi tra gli studenti del diritto romano, ha trovato un bio-bibliografo attento e lucido in L. A. SUSSMAN, *The Elder Seneca* (Leiden, Brill, 1978, p. XIV-187). Il libro si apre con un capitolo sulle *declamationes* e sulle scuole di retorica in Roma. [G. G.].

21. Un'altra edizione del *pro Archia*? Sì, ma un'edizione curata in ogni particolare, ivi comprese le scansioni metriche, di un'orazione tra le più singolari di Cicerone. Un'orazione che allo storico del diritto non interesserà per l'esaltazione della poesia, e nemmeno per l'ingenua vanità di Cicerone in cerca di un poeta che ne esalti altamente i sommi meriti, ma interessa e continuerà ad interessare, purtroppo senza grandi speranze di una soddisfacente soluzione, per il problema della cittadinanza romana spettante (o non spettante?) ad Archia. Cfr. M. TULLIUS CICERO, *Pro Archia poeta, Ein Zeugnis für den Kampf des Geistes um seine Anerkennung*, a cura di H. e K. VRETSKA (Darmstadt, Wissensch. Buchgesellschaft, 1979) p. X-245. [A. G.].

22. Il diciannovesimo centenario della distruzione di Pompei è stato celebrato da Marcello Gigante con la pubblicazione di una silloge sapiente ed elegantissima dei famosi graffiti emersi dalle rovine della città sepolta (G. M., *Civiltà delle forme letterarie nell'antica Pompei* [Napoli, Bibliopolis, 1979] p. 276+20 riproduzioni fototipiche). Gigante si è proposto di strappare le iscrizioni pompeiane dalla « solitudine » in cui le hanno confinate gli epigrafisti e di riproporle al pubblico nel quadro della civiltà di cui sono espressione, come manifestazioni genuine e immediate della vita e della cultura della città campana a tutti i suoi livelli. Un'operazione delicata e rischiosa che è visibilmente costata molta fatica all'autore, ma che, per quanto mi è dato di giudicare (e qui rinvio ad una mia nota sulla iscrizione di *Venus plagiaria*, *CIL* 10.1410, in *Atti Acc. Pontaniana* 1980), è riuscita nel modo più felice. [A. G.].

23. Tacito e Svetonio — al cui racconto viene collegata una notazione di Papi-niano — ci davano notizia di un S. C. dell'età di Tiberio (19 d. C.) sul ribadito divieto per esponenti del ceto senatorio ad equestre di esibirsi sulle scene ed al circo e su altre prescrizioni repressive del malestume femminile. Accadeva infatti che ci si sottraesse « *fraude* » alle precedenti proibizioni in materia spacciandosi da « *personae turpes* » (alle quali ovviamente non si applicavano le limitazioni della 'legisla-

zione 'moralizzatrice augustea) per aver già avuto a che fare con il teatro, l'ambiente dei gladiatori o il meretricio. Di recente, nel Molise, a Larino, è stata ritrovata una lastra di bronzo mutila contenente copia del testo originale del S. C. L'editore a stampa del documento (Mariano Malavolta) ne ha data una interpretazione, in parte falsata però da (spiegabili) fraintendimenti dei meccanismi giuridici. Vincenzo Giuffrè (V. GIUFFRÈ, *Un senatoconsulto ritrovato: il « S. C. de matronarum lenocinio coercendo »*, in *ANA*. [1980] estr.) ha proceduto ad una più accurata lettura, preoccupandosi altresì di ipotizzare il contenuto della parte finale del deliberato senatorio a noi sinora non pervenuta. Ne è scaturita una ipotesi che interessa anche la storia del costume: talvolta quella che sprezzantemente veniva qualificata « *libido feminarum* » (il professarsi, ad esempio, mezzana per intrattenere relazioni paramatrimoniali — dette « *stuprum* » o « *concupinatus* » — con soggetti con cui altrimenti non era consentito il matrimonio, o non era possibile altro rapporto senza incappare in gravi sanzioni) era finalizzata ad infrangere preclusioni classiste che tendevano a fare, di una fascia sociale privilegiata, una casta. L'interesse per il nuovo testo non si ferma qui. Tutt'altro. Il suo studio porta ad agitare molte questioni vecchie e nuove. Fra le altre: l'iniziativa del S. C. fu di Tiberio o scaturì dall'ambiente senatorio? Era diffuso il fenomeno delle donne gladiatrici? Era ammissibile il ricorso alla sola *locatio-conductio (operarum)*, senza *auctoramentum*, da parte di *gladiator* e *lanista*? Come veniva inquadrato il 'contratto' di meretricio? Quali erano le prescrizioni degli analoghi senatoconsulti del 38 e 22 a. C.? Il testo del S. C. ritrovato apporta dati prosopografici (ad es., in ordine al giurista Capitone); aiuta anche a meglio orientarsi circa problemi di critica testuale di altre fonti (ad es., se sia affetto da glossema o no D. 23.2.47), e così di seguito. [B. B.].

24. Il sesto libro del *De lingua Latina* di Varrone è notoriamente tra i più interessanti per lo storiografo del diritto romano, almeno per ciò che attiene al materiale che di Varrone è giunto sino a noi. Bisogna accogliere quindi con piacere la nuova edizione tradotta e annotata che dell'opera ha curato Elisabetta Riganti (VARRONE, *De lingua Latina, Libro VI*, testo critico, traduzione e commento a cura di E. R. [Bologna, Pàtron, 1978] p. 229). Il lavoro della Riganti, per quel che posso giudicare, è filologicamente accuratissimo e adeguatamente ricco nelle note di carattere storico-generale. Carente è invece, almeno in qualche caso, il commento storico-giuridico, confermandosi con ciò ancora una volta l'opportunità che le opere della letteratura latina siano sottoposte ad una rilettura di équipe, che faccia intervenire anche chi del diritto romano abbia conoscenza specifica. Ad esempio, l'affermazione che in 6.81 Varrone abbia, sia pur volutamente, fatto della *cretio* un equivalente della *pro herede gestio* (cfr. p. 70 s. in relazione a p. 176) si basa sul presupposto inesatto che la *pro herede gestio* sia un comportamento compiuto allo scopo di rendere edotti i terzi della intenzione di acquisire l'eredità (un '*facere ut videant*'), mentre un '*facere (dicere) ut videant*', nella logica di Varrone, è proprio la solenne *cretio hereditatis* pronunciata pubblicamente dall'*extraneus*. [A. G.].